Sent. n. 551/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74015 R.G. promosso da (omissis) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuliana Nifo Sarrapochiello (NFSGLN74A70A783S) e Luca Di Natale (DNTLCU75E25F839), con gli stessi elettivamente domiciliato in Benevento al viale degli Atlantici n. 47 (studio.dinatale@pec.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 18.10.2024, con

l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Di Natale, per delega dell'avv. Nifo Sarrapocchiello, e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri, con l'istanza del 23.4.2013, chiedeva all'Inps, ai fini della concessione della pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Pregressa tubo timpaniste bilaterale. In atto: esito di intervento di radicale AU sn e di timpanoplastica AU dx con anacusia sinistra e ipoacusia trasmissiva destra. Deficit uditivo aggravato.*", patologia in seguito (l'11.2.2018) rettificata con l'infermità "*Esiti di timponoplastica aperta bilaterale, con anacusia sinistra ed ipoacusia medio-grave a destra con protesi acustica in sede*".

Con il decreto n. 222551 del 6.6.2019 l'Inps –, in adesione al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 3.6.2019 (adunanza n. 1878), non riconosceva l'infermità "esiti di timpanoplastica aperta bilaterale con anacusia sinistra ed ipoacusia medio grave destra" dipendente da causa di servizio, respingendo così la predetta domanda di pensione privilegiata.

Cosicchè il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, contestava il decreto dell'Inps n. 222551 del 6.6.2019 e il parere del Comitato di verifica per difetto di istruttoria, inadeguatezza della valutazione del nesso causale, illogicità intrinseca ed estrinseca, ingiustizia manifesta e

travisamento dei fatti, e chiedeva il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario di quinta categoria tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981 con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio (dall'11.4.2013), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

2. Con la memoria di costituzione dell'8.11.2023 l'Inps chiedeva il rigetto del ricorso e in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

3. Con l'ordinanza n. 26 del 22.2.2024 questo Giudice, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, ha dato incarico all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di esprimere un motivato parere sui seguenti quesiti: *se possa ritenersi che l'infermità "esiti di timpanoplastica aperta bilaterale con anacusia sinistra ed ipoacusia medio grave destra" sia dipendente da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza.*

4. In data 15.10.2024 l'Asl Napoli 1 Centro ha depositato il richiesto parere medico legale nei termini indicati nella suddetta ordinanza.

5. Nell'udienza del 18.10.2024 le parti si sono riportate a quanto rappresentato nella memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

6. In via preliminare va vagliata l'eccezione di prescrizioni dell'Inps, e al riguardo l'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito nella l. n.739 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della l. 7 agosto 1985, n. 428, dispone che: "*le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione … dovuti dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni*" (comma 1); "*il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente … e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*" (comma 2); inoltre, ai sensi dell'art.143, comma 5, del d.p.r. n. 1092 del 1973, che ha richiamato espressamente il predetto art. 2, il termine di prescrizione "*non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell'interessato*". A tal proposito appare utile rilevare che, mentre il diritto alla pensione è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del T.U. 29.12.1973 n. 1092, il diritto soggetto a prescrizione è quello concernente i singoli ratei di pensione, il quale si prescrive entro il termine quinquennale (per tutte, cfr. Corte dei conti Sez. II, 21 maggio 2003, n. 207 e SS.RR. n.16/QM 9 settembre 2003).

Nel caso in esame considerato che il Decreto dell'Inps è del 6.6.2019 e il ricorso è del 18.7.2023 non risulta maturata alcuna prescrizione.

7. Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl di Napoli 1 Centro ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta del ricorrente

e l'esame della documentazione medica agli atti, ponendo in evidenza che la diagnosi "*esiti di timpanoplastica aperta bilaterale, con anacusia sinistra e ipoacusia medio-grave a destra (protesi acustica in sede) è sostanzialmente sovrapponibile a quella di pregressa tubotimpanite bilaterale in atto esiti d'intervento radicale orecchio sinistro e di timpanoplastica orecchio destro con anacusia sinistra e ipoacusia trasmissiva destra, per la quale la CMO di Caserta ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e conseguentemente il Ministero della difesa, con decreto n. 544 del 21.3.2000, ha liquidato al brigadiere (omissis)l'equo indennizzo*". L'Asl ha sottolineato che "*l'istanza di pensione di privilegio, faceva riferimento alla stessa infermità, anche se definita con termini leggermente diversi, come pure la diagnosi di cui al rigetto dell'istanza suddetta definisce la patologia in oggetto come: "esiti di timpanoplastica aperta bilaterale, con anacusia sinistra e ipoacusia medio-grave a destra". In altre parole, al brigadiere (omissis)è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di quella specifica infermità sia ai fini della concessione dell'equo indennizzo (poi regolarmente corrisposto, come da decreto agli atti), sia ai fini di riforma dal servizio, ma non ai fini di concessione della pensione di privilegio*".

Ebbene, tanto premesso, nel parere si pone in evidenza che in riferimento all'eziopatogenesi dell'infermità "*diversamente da quanto argomenta il Comitato di verifica per le cause di servizio, si deve*

*riconoscere alla tipologia di servizio prestato, con la ripetuta esposizione a perfrigerazione, sbalzi di temperatura ed eventi atmosferici avversi, il ruolo di concausa efficiente e determinante nella genesi della patologia di cui trattasi. Viceversa, non è condivisibile l'affermazione del Comitato di verifica per le cause di servizio in merito all'unico ruolo causale dell'ipertrofia dei turbinati, non potendo avere la stenosi nasale conseguente a tale ipertrofia e alla deviazione costituzionale del setto la dignità di causa unica e diretta, ma solo di concausa, peraltro non sufficiente a determinare di per sé il quadro clinico delle otiti croniche di cui ha sofferto il brigadiere, senza il significativo e determinante contributo delle perfrigerazioni, come già argomentato*".

Tanto considerato, l'Asl ha concluso ritenendo l'infermità "esiti di timpanoplastica aperta bilaterale, con anacusia sinistra e ipoacusia medio-grave a destra (protesi acustica in sede)" dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla "*quinta categoria di cui alla Tabella A e la data di decorrenza, trattandosi di patologia preesistente, è quella di cui alla domanda di pensione di privilegio (11.4.2013)*".

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che sussistono i presupposti per il riconoscimento della

dipendenza da ragioni di servizio della patologia di cui alla domanda di (omissis) del 23.4.2013 con ascrizione alla quinta categoria della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981 n. 834, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (11.4.2013).

7.1. Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art. 1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

Assorbita ogni altra ragione.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente al trattamento

pensionistico di privilegio di quinta categoria della tabella A, con decorrenza dall'11.4.2013.

Condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali, che liquida in favore del ricorrente nella misura di euro 1.300,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 18.10.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07.11.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)